



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 84 del 07/08/2024

Registro Generale N° 932 del 07/08/2024

OGGETTO: Destinazione fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2024 ex art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 12/08/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del II Settore, giusto decreto sindacale n.11/2023, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- fatte salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 dell'8/2/2024;
- con deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 15 del 29 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 46 del 12/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ex art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021 aggiornata con deliberazione n. 104/2024;
- con deliberazione n. 30 del 7/3/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 29 del 07/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza;

Preso atto che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, sono costituite da quanto previsto dall'art. 79 comma 1, lettera a), b), c) e

d) e 1-bis;

- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

Richiamata la determinazione dirigenziale R.G. n. 873 del 29.07.2024 con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2024 ex art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022;

Evidenziato che il 16 novembre 2022 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Dall'esame dello stesso e, in particolare, dell'art. 79, comma 7, si evince che la nuova disciplina di costituzione del fondo delle risorse decentrate entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 e, per l'effetto, a decorrere da tale data sono disapplicate le disposizioni recate dall'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2019

Visti:

- l'art. 7, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 16 novembre 2022 secondo cui *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3”*, sulle materie previste dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 16 novembre 2022 secondo cui *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”*;

Visti:

- l'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un*

importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle **differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;** tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle **differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.** Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999; 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. 4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle

stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo. 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. 6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge. 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”;

- l'art. 80 del medesimo CCNL secondo cui “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000; e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL; f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui

all'art. 100; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2. 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2. ”;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i., secondo cui “*a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*”;

Atteso che:

- la circolare MEF-RGS n. 20/2015, prot. 39875/2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, ha chiarito quanto segue:
 - a) per l'anno 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi né si è dovuto procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
 - b) l'importo della decurtazione da operarsi in maniera permanente a decorrere dall'anno 2015 coincide con le riduzioni effettuate per l'anno 2014, con la precisazione che l'ammontare della stessa deve essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 nel rispetto della normativa di riferimento per ciascun comparto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e delle connesse istruzioni del MEF-RGS *ut supra* esplicitate, è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1751/2016, di costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016, operando una decurtazione permanente pari ad **euro 12.184,00**, a detrimento delle risorse di parte stabile;

Visti:

- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 secondo cui “*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto*

conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- *l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*
- *l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;***

- l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, secondo cui *“I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”*;

Tenuto conto che:

- in base all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per ciascun anno a decorrere dal 2016 l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al netto della riduzione in proporzione al personale in servizio;
- nello specifico, secondo la circolare MEF-RGS n. 12 del 23 marzo 2016, la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio doveva essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiscono dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;
- la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 34 del 7 dicembre 2016, ha osservato come la *ratio legis* del rinnovato congelamento delle risorse per la contrattazione integrativa ai livelli raggiunti nel 2015 sia in tutto simile a quella enucleata con la pronuncia n. 51/CONTR/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo in riferimento all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 ovvero la volontà del legislatore di *“porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico”* e che, pertanto, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo della norma fossero quelle *“destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili”*. Il nuovo disposto normativo di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 presenta aspetti innovativi. In particolare, *“in ordine all'inciso che collega automaticamente le risorse del fondo per la contrattazione integrativa non più solo alle riduzioni del personale in servizio ma anche alle possibili assunzioni ai sensi della normativa vigente, ciò trova plausibile spiegazione nell'esigenza di introdurre un correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi inteso a salvaguardare le facoltà assunzionali nel frattempo concesse dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 ovvero riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa, senza per questo alterare i restanti principi applicativi su cui si è costruito il parametro di riferimento introdotto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010”*. Per l'effetto, il *“personale assumibile”* deve essere considerato come tale e, quindi, riferito alle capacità assunzionali ed alla programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente e non alle assunzioni effettivamente effettuate;

Preso atto quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Constatato che, a tal riguardo, il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016 – da un primo riesame dello stesso – ammonta complessivamente ad euro 161.587,00 (oltre alle risorse per le posizioni organizzative, al fondo per il lavoro straordinario e al trattamento accessorio del

Segretario Generale) secondo l'analitica articolazione di seguito riportata:

Costituzione	2015	2016
RISORSE STABILI		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31, C. 2, CCNL 2202-05)	€ 86.759,00	€ 86.759,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 (ART. 32, CC. 1, 2 E 7)	€ 16.728,00	€ 16.728,00
INCREMENTI CCNL 2004-05 (ART. 4, CC. 1, 4 E 5 – PARTE FISSA)	€ 10.916,00	€ 10.916,00
INCREMENTI CCNL 2006-09 (ART. 8, CC. 2, 5-7 – PARTE FISSA)	€ 12.901,00	€ 12.901,00
RISPARMI EX ART. 2, C. 3, D. LGS. N. 165/2001		
RIDET. PER INCREMENTO STIPENDIO (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002-05)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14, C. 1, CCNL 1998-01)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART. 15, C. 1, LETT. L), CCNL 1998-01)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 15, C. 5, CCNL 1998-01 – PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C. 2, CCNL 2000-01)	€ 8.962,00	€ 10.783,00
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE		
Decurtazione del fondo – Parte fissa (-)		€ 648,00
Consolidamento Decurtazione anni 2011-2014 e dal 2015 in poi (-)	€ 12.184,00	€ 12.184,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 124.082,00	€ 125.903,00
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	€ 17.000,00	€ 10.000,00
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)		
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016)		
Decurtazioni del fondo – Parte variabile		
Totale Risorse variabili soggette al limite	€ 17.000,00	€ 10.000,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	€ 16.492,00	€ 25.684,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€ 16.492,00	€ 25.684,00
Totale Risorse variabili	€ 33.492,00	€ 35.684,00
TOTALE FONDO	€ 157.574,00	€ 161.587,00
Ammontare risorse destinate a P.O.	€ 93.875,00	€ 93.875,00
TOTALE FONDO Depurato delle risorse NON soggette al vincolo	€ 234.957,00	€ 229.130,00
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità)		
Personale al 01/01	- 82 -	- 79 -
Personale al 31/12	- 79 -	- 78 -

Rilevato che:

- la consistenza del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016, al netto delle risorse non soggette al limite, ammonta ad **euro 229.130,00**, comprensiva delle risorse destinate alle P.O.;
- anche nell'anno 2016 si è confermata la decurtazione permanente delle risorse stabili del Fondo (periodo 2011-2014) di un importo pari ad euro 12.184,00, corrispondente alla decurtazione consolidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi;

Considerato che:

- spetta al competente organo di direzione politica la formulazione delle direttive alla Delegazione trattante per definire gli obiettivi strategici ed i vincoli di ordine finanziario, onde perseguire un'efficace azione contrattuale precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Precisato preliminarmente che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: **“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;**

- di seguito, ai sensi dell'art. 11, del D.L. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019, “*1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23*”;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79 comma 1, lett.a) del CCNL 2022 in riferimento all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 2018 si apprezza in **euro 6.572,80** (euro 83,20 x 79 dipendenti in servizio al 31.12.2015), non soggette a limite e utilizzabili dal 1° gennaio 2019. Sul punto, è opportuno precisare che secondo l'orientamento dell'ARAN (cfr. parere CFL_45) per unità di personale, ai fini dell'incremento in esame, occorre computare non solo il personale a tempo indeterminato ma anche quello a tempo determinato e, parimenti, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale non va effettuato alcun riproporzionamento in ragione dell'entità oraria del rapporto;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79 comma 1, lett.a) del CCNL 2022 in riferimento all'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2018 ammonta ad **euro 3.879,20**, non soggette a limite;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 2022 con riferimento ai dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 è pari ad €. **6.168,50** (Euro 84,50 x 73 dipendenti);
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79 comma 1, lett.d) del CCNL 2022 riferite alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali con riferimento al personale in servizio alla data del 1.01.2021 a decorrere dalla stessa data, ammonta ad euro **2.133,95**.
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79 comma 1 bis del CCNL 2022 relativa alla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 è pari ad euro **22.353,55**. Sul punto è opportuno precisare che secondo l'orientamento dell'ARAN n. 15611 del 25/11/2022, viene chiarito che, trattandosi di un incremento stabile, non sono previsti al riguardo meccanismi di decurtazione; per l'effetto, una volta determinato l'importo rispetto ai dipendenti in servizio al 1° aprile 2023 ed inserito poi nel fondo, lo stesso rimane in ogni caso inalterato anche per gli anni successivi (ossia, l'importo “a regime” dal 2024);

Considerato inoltre che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime

chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque **irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016**, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- nella specie, il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;
- per tutto quanto sopra esposto, il valore medio *pro-capite* alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro 2.966,93, così determinato:

Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite (a)	€ 137.116,59
Fondo per finanziamento P.O. (b)	€ 84.758,00
Consistenza complessiva c=(a+b)	€ 221.874,59
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 (d)	74,78
Valore medio pro-capite al 2018 (c/d)	€ 2.966,93

- allo stato attuale, il numero dei dipendenti medio in servizio alla data del 31/12/2024, alla luce delle risoluzioni contrattuali già disposte, sarà pari a 48,13 e quindi non si rende necessario disporre alcun adeguamento del limite 2016;

Tenuto conto altresì che:

- nel corso dell'anno 2023 si sono registrate n. 4 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione Individuale d'Anzianità, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), del CCNL 2018, in misura pari ad **euro 941,24**;
- l'art. 79, comma 2, lett d) CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario non integralmente utilizzate nell'annualità precedente, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, pari ad euro **4.350,26**;
- l'art. 17 c. 5 CCNL 1.04.1999, nonché l'art. 80 c. 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022 dà la possibilità di disporre delle somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile) in deroga al tetto del fondo previsto dal D. Lgs. 75/2017 pari ad euro **27.762,23**.

Quantificate le risorse di parte variabile del fondo decentrato per il personale non dirigente - annualità economica 2024 in misura pari ad euro **168.427,90** non soggette al limite. Le risorse di parte variabile soggette a limite, pari ad euro **1.428,07** non sono state inserite al fine di garantire il rispetto del limite al salario accessorio previsto dal D. Lgs. 75/2017. Nel dettaglio, le risorse variabili constano delle seguenti voci:

a) euro 4.350,26, oltre oneri c/ente ed IRAP, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett d) CCNL Comparto Funzioni locali 16.11.2022, finalizzato a remunerare la performance collettiva e individuale del personale dipendente;

b) euro 1.500,00, oltre oneri c/ente ed IRAP, a titolo di compensi ISTAT da erogare ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018. Secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa e tecnica al D. Lgs. n. 75/2017 nonché dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (vd. deliberazione n. 13/2015), sono da computare tra le risorse non soggette al limite;

c) euro 1.000,00, oltre oneri c/ente, a titolo di compensi ai dipendenti comunali per controlli ex-post ditte UMA;

d) euro 1.500,00, oltre oneri c/ente, a titolo di compensi spettanti ai messi notificatori come quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria ex art. 67 del CCNL 2018 c. 3 lett. f);

e) euro 17.175,37, oltre oneri c/ente, a titolo di compensi incentivanti per il settore tributi di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018. A tal riguardo, si segnala che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 171 del 2/8/2019, ha approvato il regolamento recante la disciplina per gli incentivi al servizio tributi di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, ove è previsto che ciascun anno è costituito un fondo, in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, alimentato dal 5 (cinque) per cento delle riscossioni, relative ad attività di accertamento e recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa rifiuti (TARI), di cui l'80 per cento è destinato all'incentivazione del personale dipendente;

f) euro 114.000,00, al netto degli oneri c/ente, a titolo di compensi incentivanti per le funzioni tecniche maturati nel corrente anno. A tal riguardo, si osserva che la Sezione Autonomie della Corte dei conti (con deliberazione n. 6/2018) ha chiarito che “gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017”;

g) euro 2.140,04 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL Comparto Funzioni locali 16.11.2022 pari al 0,22%

del monte salari anno 2018 con decorrenza 1/01/2022 e applicabile anche negli anni successivi (CFL211). Tali risorse vengono suddivise in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17 comma 6 (fondo elevate qualificazioni);

h) euro 27.762,23 ai sensi dell'art. 17 c. 5 CCNL 1.04.1999 e dell'art. 80 c. 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022: somme di parte stabile non utilizzate nell'esercizio precedente.

Osservato, da ultimo, che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 113 del 30 luglio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha dato indirizzi per la destinazione delle risorse non ancora utilizzate del fondo decentrato per il personale non dirigente - annualità economica 2024.

Dato atto che la Delegazione trattante, nella seduta del 2 agosto 2024, ha raggiunto l'accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'annualità economica 2024 in conformità al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, già sottoscritto per il triennio 2023-2025;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "*trattamento accessorio*" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria, *ivi* compreso il trattamento la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

Richiamata altresì la deliberazione n. 27/2019/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Puglia secondo cui "*il limite introdotto dall'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali) e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale*";

Evidenziato quindi che il limite del tetto del fondo dell'anno 2016 include tutte le voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio, assommate tanto nell'anno 2016 quanto nell'anno posto a raffronto;

Dato atto, per tutto quanto sopra esposto, che si è proceduto alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 in misura complessivamente pari ad **euro 353.907,91**, al lordo delle economie del fondo straordinario anno precedente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2022, delle parti non utilizzate del fondo dell'anno precedente, per quel che riguarda la parte stabile dello stesso, nonché delle ulteriori risorse non soggette al limite, come risulta analiticamente dal prospetto allegato;

Accertato altresì che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2023;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, giusta deliberazione di C.C. n. 15/2024;

Richiamati:

- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui "***Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo***";

Richiamati:

- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi;
- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
- l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;
- il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- la circolare RGS n. 12/2011;
- la circolare MEF-RGS n. 20/2015, prot. 39875;
- la circolare MEF-RGS n. 12/2016 del 23 marzo 2016, prot. 24869;
- la deliberazione n. 34/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- l'art. 4, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- l'attuale Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Comparto Funzioni locali nonché i CCNL previgenti per quanto ancora applicabili;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

- 1. CONFERMARE** la costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale di comparto per l'annualità economica 2024, già approvato con determinazione dirigenziale n. 873 del 29.07.2024, in misura pari ad **euro 353.907,91**, la cui articolazione analitica è riportata nel prospetto allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, e di cui si riporta di seguito la costituzione aggregata:

Fondo politiche di sviluppo risorse umane e produttività – anno 2024	
Risorse stabili soggette a limite (a)	€ 147.514,08
Risorse stabili non soggette a limite (b)	€ 41.108,00
Risorse stabili totali (c = a+b)	€ 188.622,09
Risorse variabili soggette a limite (d)	€ 0,00
Risorse variabili non soggette a limite (e)	€ 140.665,67
Somme non utilizzate fondo anno precedente (f)	€ 27.762,23

	Totale Fondo 2023 (g= c+d+e+f)	€ 357.049,99
	Fondo 2024 al netto voci non soggette al limite (h= g-b-e-f)	€ 147.514,08
	Fondo per finanziamento P.O. (i)	€ 84.758,00
	Art. 79, comma 3 del CCNL Comparto Funzioni locali 16.11.2022 pari al 0,22% del monte salari anno 2018	€ 1.276,29
	Ammontare complessivo risorse per verifica rispetto limite ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 (j= h+i)	€ 232.272,08
	Consistenza fondo 2016 al netto risorse non soggette al limite (k)	€ 229.130,00
	Decurtazione per rispetto limite 2016 ((k-j)>0)	-3142,08

2. **CONFERMARE** anche per la corrente annualità la decurtazione permanente delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate di un importo pari ad euro 15.599,00, di cui **euro 12.184,00**, corrispondente alla decurtazione operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi, a decorrere dall'anno 2015 nonché **euro 3.415,00** corrispondente alla decurtazione operata nel 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
3. **DARE ATTO** che per il corrente anno occorre operare una decurtazione delle risorse di parte stabile ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, pari ad € 3.142,08 atteso che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2024 – al netto di quelle non soggette a limite – è superiore alla consistenza del fondo per l'annualità 2016;
4. **ATTESTARE** che la consistenza del fondo decentrato per il personale non dirigente, sommata a tutte le altre voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio riferibile all'anno 2024, non eccede il limite dell'anno 2016, così come risulta dal prospetto di seguito riportato:

	2016	2024
Fondo personale comparto (al netto risorse non soggette al limite, decurtato della quota eccedente il limite 2016)	€ 135.255,00	€ 144.372,00
Fondo P.O.	€ 93.875,00	€ 84.758,00
Fondo lavoro straordinario	€ 34.291,00	€ 34.291,00
	€ 263.421,00	€ 263.421,00

5. **ATTESTARE** che, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022, la somma della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigenziale soggetta al limite maggiorata dell'ammontare delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (pari ad **euro 84.758,00** oltre € 1.276,29 ex art. 79 comma 3 CCNL 2022) e delle risorse destinate al lavoro straordinario (pari ad euro **34.291,00**) non eccede il limite complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
6. **PRENDERE ATTO** che la Delegazione trattante, nella seduta del 2 agosto 2024, ha raggiunto l'accordo economico sull'utilizzo delle risorse 2024 con le parti sindacali integrando nella stessa data il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2023-2025.
7. **STABILIRE** che:
 - l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
 - in base all'accordo raggiunto sul riparto del fondo, si provvederà ad impegnare l'importo necessario

in relazione alle somme non liquidate e a destinare al Fondo Pluriennale Vincolato le risorse del fondo stesso che saranno effettivamente liquidate nel prossimo esercizio finanziario.

8. **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, stanziare nel fondo decentrato, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sulla missione 01/programma 11 - cap. 713/2 e 711 del bilancio finanziario 2024-2026 – competenza 2024;
9. **IMPUTARE** la relativa spesa per oneri riflessi c/ente ed IRAP sulla missione 01/programma 11, rispettivamente ai capp.li 713 e 708 del bilancio finanziario 2024-2026 – competenza 2024;
10. **STABILIRE** che:
 - o l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre del corrente anno a seguito dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
 - o in base all'accordo raggiunto sul riparto del fondo, si provvederà ad impegnare l'importo necessario in relazione alle somme non liquidate e a destinare al Fondo Pluriennale Vincolato le risorse del fondo stesso che saranno effettivamente liquidate nel prossimo esercizio finanziario.
11. **DARE ATTO** che quanto non liquidato confluirà nella quota di avanzo di amministrazione vincolato così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.2, lett. a), dell'all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.
12. **RENDERE NOTO** che responsabile del procedimento è il soggetto che adotta l'atto.
13. **DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente.
14. **DARE ATTO**, altresì, che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-*bis*, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica.
15. **DISPORRE** la pubblicazione di copia del presente atto, previa acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Galatone.

Galatone, 07/08/2024

IL DIRIGENTE
NOCCO Dott.ssa Serena

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2024					713	2	105387,51	1196	
2024					713		25082,23	1215	
2024					708		8957,94	1243	